

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2272/88 DELLA COMMISSIONE**

del 25 luglio 1988

**relativo alla fornitura di sorgo alla Lega delle società della Croce Rossa (LSCR) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare<sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che con decisione del 19 maggio 1987, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore della LSCR, la Commissione ha assegnato a questo organismo 500 t di cereali da fornire reso porto di sbarco ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario<sup>(4)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da eseguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di sorgo a favore della LSCR a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO

1. **Azione n. (1):** 906/87.
2. **Programma :** 1987.
3. **Beneficiario :** Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, BP 372, CH-1211 Genève 19 (telex 22 555 LRCS CH).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Croissant-Rouge mauritanien — Av. Gamal Abdel Nasser — BP344 Nouakchott — Mauritanie — Tel. 526-70.
5. **Luogo o paese di destinazione :** Mauritania.
6. **Prodotto da mobilitare :** sorgo.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**  
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 5).
8. **Quantitativo globale :** 500 t.
9. **Numero dei lotti :** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):**  
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II B 1 a)  
— i sacchi saranno contrassegnati sull'imballaggio esterno da una mezzaluna rossa con le punte rivolte verso la destra, di 10 cm di altezza, e dalle parole impresse con lettere di almeno 5 cm di altezza:  
• ACTION N° 906/87 / SORGHO / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / NOUAKCHOTT •
11. **Modo di mobilitazione :** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura :** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco :** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario :** —
15. **Porto di sbarco :** Nouakchott.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco :** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco :** dal 20 agosto al 5 settembre 1988.
18. **Data limite per la fornitura :** 20 ottobre 1988.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura :** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte :** 9 agosto 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara :**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 16 agosto 1988, ore 12,
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco : dal 1° al 15 settembre 1988,
  - c) data limite per la fornitura : 30 ottobre 1988.
22. **Importo della garanzia di gara :** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura :** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**  
Bureau de l'aide alimentaire  
à l'attention de Monsieur N. Arend,  
bâtiment Loi 120, bureau 7/58,  
200, rue de la Loi  
B-1049 Bruxelles,  
telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):**  
Restituzione applicabile il 10 luglio 1988 fissata dal regolamento (CEE) n. 1877/88 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 168 del 1° luglio 1988.

*Note*

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare :  
vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.  
L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.  
Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.
- (4) Ai fini di un eventuale insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
  - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
    - 235 01 32,
    - 236 10 97,
    - 235 01 30,
    - 236 20 05.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
-